

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 64 E/01	Posizione comune (CE) n. 7/2003, del 21 gennaio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa	1
2003/C 64 E/02	Posizione comune (CE) n. 8/2003, del 21 gennaio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR) ⁽¹⁾	6
2003/C 64 E/03	Posizione comune (CE) n. 9/2003, del 3 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) ⁽¹⁾	13
2003/C 64 E/04	Posizione comune (CE) n. 10/2003, del 6 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE	22

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 7/2003

definita dal Consiglio il 21 gennaio 2003

in vista dell'adozione della decisione n. .../2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

(2003/C 64 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽⁴⁾, stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo ⁽⁵⁾, stabilisce la forma e il contenuto del documento d'accompagnamento contemplato dalla direttiva 92/12/CEE.
- (3) È necessario disporre di un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, tale da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti, compresi i controlli durante la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE.
- (4) La realizzazione del sistema informatico dovrebbe d'altra parte consentire di semplificare la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo.
- (5) Per l'esecuzione della presente decisione la Commissione dovrebbe coordinare le attività degli Stati membri, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.
- (6) Tenuto conto delle sue dimensioni e della sua complessità, un siffatto sistema di informatizzazione richiede alla Comunità e agli Stati membri investimenti in personale e in mezzi finanziari molto rilevanti. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri mettano a disposizione le risorse necessarie allo sviluppo e all'installazione del sistema.
- (7) È opportuno inoltre precisare gli elementi comunitari e non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le attività rispettivamente di competenza della Commissione e degli Stati membri nell'ambito dello sviluppo e dell'installazione di detto sistema. In tale contesto la Commissione, assistita dal competente comitato, dovrebbe svolgere un ruolo importante di coordinamento, organizzazione e gestione.
- (8) Dovrebbero essere introdotti regimi per valutare l'attuazione del sistema di informatizzazione dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
- (9) È opportuno che il finanziamento del programma sia suddiviso fra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo finanziario della Comunità sia iscritto specificamente a tale titolo nel bilancio generale dell'Unione europea.
- (10) La realizzazione del sistema di informatizzazione serve a rafforzare gli aspetti del mercato interno relativi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Tutti gli aspetti fiscali connessi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere trattati modificando la direttiva 92/12/CEE. La presente decisione non pregiudica il fondamento giuridico di tutte le eventuali modifiche della direttiva 92/12/CEE.
- (11) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata di sviluppo e di installazione del sistema, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁶⁾.

Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata di sviluppo e di installazione del sistema un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 372.⁽²⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 1.⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 gennaio 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 197 del 29.7.2000, pag. 73).⁽⁵⁾ GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2225/93 (GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5).⁽⁶⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione istituisce un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, in seguito denominato «il sistema di informatizzazione».

2. Tale sistema è inteso:

- a) a consentire la trasmissione elettronica del documento d'accompagnamento istituito con il regolamento (CEE) n. 2719/92 e a migliorare i controlli;
- b) a migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e offrendo agli Stati membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedendo se del caso ai necessari controlli.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione realizzano il sistema di informatizzazione entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Le attività relative all'avviamento del sistema di informatizzazione iniziano entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Il sistema di informatizzazione comporta elementi comunitari e non comunitari.

Gli elementi comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni comuni, dai prodotti tecnici, dai servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema, nonché dai servizi di coordinamento utilizzati da tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

Gli elementi non comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni nazionali, dalle banche di dati nazionali che fanno parte del sistema, dalle connessioni di rete fra gli elementi comunitari e non comunitari, nonché dal software o dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà necessari per garantire una gestione ottimale del sistema nell'ambito della sua amministrazione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, coordina l'attuazione e il funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari del sistema di informatizzazione, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità globale del sistema;
- b) gli strumenti per l'elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari per l'inserimento degli elementi comunitari del sistema d'informatizzazione ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri, riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, un piano direttivo e i piani di gestione necessari per la realizzazione e il funzionamento del sistema.

Il piano direttivo e i piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine. I piani di gestione stabiliscono i termini di ultimazione dei compiti necessari per l'esecuzione di ciascun progetto definito nel piano direttivo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri si impegnano a portare a termine, entro i termini stabiliti nei piani di gestione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e regolari loro assegnati.

Essi trasmettono alla Commissione i risultati relativi a ciascuno dei compiti e la data di ultimazione dei medesimi. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure relative alla realizzazione e al funzionamento del sistema di informatizzazione, che possano incidere sull'interconnessione e sull'interoperabilità globale del sistema o sul suo funzionamento d'insieme.

Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare e che rischi di incidere sull'interconnessione e l'interoperabilità globale del sistema di informatizzazione, o sul suo funzionamento d'insieme, può essere adottata soltanto previo accordo della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata onde consentire una gestione ottimale del sistema di informatizzazione nell'ambito della loro amministrazione. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 6

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti la realizzazione e il funzionamento del sistema d'informatizzazione e le questioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure di attuazione lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie concernenti la riscossione e il controllo delle imposte indirette, nonché la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca nel settore della imposizione indiretta.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che il finanziamento delle azioni imputate al bilancio generale dell'Unione europea sia effettuato correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.

Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema di informatizzazione, allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano stati raggiunti e di indicare orientamenti volti a migliorare l'efficacia delle azioni intese a rendere operativo il sistema.

2. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1 una relazione intermedia sulle operazioni di controllo, dopo trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La relazione preciserà, se del caso, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema di informatizzazione.

3. Al termine del periodo di sei anni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema di informatizzazione. La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema.

Articolo 9

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea sono informati dalla Commissione dello sviluppo e dell'installazione del si-

stema di informatizzazione e possono partecipare ai test che saranno effettuati.

Articolo 10

1. Le spese necessarie alla realizzazione del sistema di informatizzazione sono ripartite fra la Comunità e gli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. La Comunità assume a suo carico le spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari, installati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato.

3. Gli Stati membri assumono a loro carico le spese relative alla creazione e al funzionamento degli elementi non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari del sistema, installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.

Articolo 11

1. La dotazione finanziaria a carico del bilancio generale dell'Unione europea per finanziare il sistema di informatizzazione per il periodo di cui all'articolo 2, primo comma, è pari pertanto a 35 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali, che comprendono anche gli stanziamenti relativi all'applicazione e al funzionamento del sistema posteriormente al periodo menzionato, sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 5. La Commissione e gli Stati membri forniscono le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per realizzare e gestire il sistema di informatizzazione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 20 novembre 2001, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere sulla proposta in prima lettura il 24 settembre 2002.
3. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 29 maggio 2002.
4. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in virtù dell'articolo 251 del trattato il 21 gennaio 2003.
5. La Commissione ha presentato una proposta modificata conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, il 20 dicembre 2002.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta è intesa ad istituire un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Benché il Consiglio sostenga l'obiettivo della proposta della Commissione, la posizione comune differisce dalla proposta

— nel calendario

- la data dell'entrata in vigore della decisione è fissata al giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (articolo 12);
- il termine per la realizzazione del sistema d'informatizzazione da parte degli Stati membri e della Commissione è di 6 anni dalla data di entrata in vigore della decisione (articolo 2, primo comma);
- le attività relative all'avviamento del sistema iniziano entro un termine massimo di dodici mesi (invece di nove mesi) dalla data di entrata in vigore della decisione (articolo 2, secondo comma);

— nella portata

Per precisare la portata della proposta ed eliminare ogni ambiguità riguardo agli effetti in materia di normativa fiscale, il Consiglio ha deciso

- di riformulare le lettere b) e c) dell'articolo 1, paragrafo 2, in modo tale che la nuova lettera b) preveda il miglioramento del funzionamento del mercato interno attraverso la semplificazione dei movimenti intracomunitari in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa permettendo agli Stati membri di controllare in tempo reale la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e procedere, se del caso, ai necessari controlli;
- di apportare modifiche redazionali all'articolo 4, segnatamente al paragrafo 1, lettera b), precisando che il sistema informatico è destinato a creare gli strumenti necessari che consentano di sfruttare le informazioni ai fini della lotta antifrode.

— nella procedura di gestione

In un intento di semplificazione, il Consiglio ha designato quale unico comitato competente incaricato della gestione del progetto il comitato delle accise istituito dall'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

IV. EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO

La posizione comune adottata dal Consiglio ha ripreso tali e quali, in parte o nella sostanza, cinque degli undici emendamenti adottati dal Parlamento europeo, ossia:

- *Emendamenti 1 e 7* riguardanti la necessità di rendere coerente il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa con il nuovo sistema di transito informatizzato. Gli elementi essenziali di tale obiettivo sono stati inclusi dal Consiglio in una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.
- *Emendamento 5* riguardante la sostituzione nella versione inglese della nozione di «special reference» con quella di «prime reference».
- *Emendamento 6* concernente la collaborazione con la Commissione nell'installazione del sistema informatico. Questo obiettivo è stato inserito nell'articolo 2, primo comma.
- *Emendamento 11* relativo all'obbligo d'informatizzazione dei paesi candidati all'adesione. Per ragioni di bilancio, non è stato ritenuto opportuno rendere obbligatoria, prima dell'adesione, la partecipazione degli Stati candidati a test effettuati nel quadro della presente decisione.

Il Consiglio ha respinto gli emendamenti 2, 3, 4, 8, 9 e 10.

- *Emendamenti 2 e 8*: non sono stati accolti; le modalità da essi previste dovrebbero essere determinate liberamente dagli Stati membri.
 - *Emendamenti 3 e 9*: non è stato ritenuto opportuno accogliere tali emendamenti, in quanto gli aspetti legati alla sicurezza sono coperte, nell'articolo 3, primo comma, dal termine «specificazioni».
 - *Emendamento 4*: non è stato ritenuto necessario introdurre applicazioni intermedie, in quanto la proposta mira alla creazione di un sistema globale.
 - *Emendamento 10*: oltrepassa il quadro della proposta, in quanto implica modifiche della normativa fiscale degli Stati membri; il dispositivo previsto da tale emendamento rientra nel campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE.
-

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 8/2003**definita dal Consiglio il 21 gennaio 2003**

in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR)

(2003/C 64 E/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce restrizioni relative all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(2) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva s'inseriscono nel quadro del piano d'azione di cui alla decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) ⁽⁵⁾.

(3) Per migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno vietare la commercializzazione ad uso del pubblico delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nonché dei preparati che le contengono.

⁽¹⁾ GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 398.

⁽²⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 gennaio 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/62/CE della Commissione (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 58).

⁽⁵⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9. Decisione abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2002 dalla decisione n. 1786/2002/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

(4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE ⁽⁶⁾ ha introdotto, mediante un'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2. È opportuno impedire che tali sostanze e i preparati, che le contengono siano commercializzati ad uso del pubblico.

(5) La direttiva 94/60/CE prevede l'estensione di tale elenco subito dopo la pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁷⁾, che enumera sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2.

(6) La direttiva 2001/59/CE della Commissione ⁽⁸⁾, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in particolare l'allegato I, contempla due sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 1, diciannove sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 2, cinque sostanze recentemente classificate come mutagene di categoria 2, una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1 e sedici sostanze recentemente classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2.

(7) Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte all'elenco di cui all'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(8) I rischi ed i vantaggi connessi alle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 dalla direttiva 2001/59/CE sono stati presi in considerazione.

⁽⁶⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1.

(9) La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce prescrizioni di minima per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾, ed alle direttive particolari basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro ⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le sostanze di cui all'allegato della presente direttiva sono aggiunte alle sostanze elencate nell'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. Le sostanze di cui al punto 1 c) dell'allegato della presente direttiva sono soppresse dall'elenco 2 del punto 29 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-

formarsi alla presente direttiva entro il ... ^(*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... ^(**).

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 del 1.6.1999, pag. 66).

^(*) Un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

^(**) Diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è così modificata:

1) Gli elenchi di cui al «Punto 29 — Sostanze cancerogene» sono così modificati:

a) All'elenco relativo alla categoria 1 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Butano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S
Isobutano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D

b) All'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Ossido di berillio	004-003-00-8	215-133-1	1304-56-9	E
Cromato di sodio	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	E
Tricloroetilene; tricloroetene	602-027-00-9	201-167-4	79-01-6	
Alfa-clorotoluene; cloruro di benzile	602-037-00-3	202-853-6	100-44-7	E
2,3-Dibromopropan-1-olo 2,3-dibromo-1-propanolo	602-088-00-1	202-480-9	96-13-9	E
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E
Fenil glicidil etere; ossidi di 2,3 -epossipropile e fenile; 1,2-epossi-3-fenossipropano	603-067-00-X	204-557-2	122-60-1	E
Furano	603-105-00-5	203-727-3	110-00-9	E
R-2,3-Epossi-1-propanolo	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4	E
(R)-1-Cloro-2,3-epossipropano	603-166-00-8	424-280-2	51594-55-9	
2,3-Dinitrotoluene	609-050-00-3	210-013-5	602-01-7	E
3,4-Dinitrotoluene	609-051-00-9	210-222-1	610-39-9	E
3,5-Dinitrotoluene	609-052-00-4	210-566-2	618-85-9	E
2,5-Dinitrotoluene	609-055-00-0	210-581-4	619-15-8	E
6-Idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile	611-057-00-1	400-340-3	85136-74-9	
(6-(4-Idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-metiletile)-ammonio] formiato	611-058-00-7	402-060-7	108225-03-2	

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Trisodio-[4'-(8-acetilammino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilammino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'', O''']rame(II)	611-063-00-4	413-590-3	—	
Fenilidrazina [1]	612-023-00-9	202-873-5 [1]	100-63-0 [1]	E
Cloruro di fenilidrazinio [2]		200-444-7 [2]	59-88-1 [2]	
Idrocloruro di fenilidrazina [3]		248-259-0 [3]	27140-08-5 [3]	
Solfato di fenilidrazinio (2:1) [4]		257-622-2 [4]	52033-74-6 [4]	
Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilammino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilammide; N-[2,3-bis-(2-metilacriloilammino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilammide; metilacrilammide; 2-metil-N-(2-metil-acriloilamminometossi-metil)-acrilammide; N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide	616-057-00-5	412-790-8	—	

c) Nell'elenco relativo alla categoria 2 è soppresso quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Butano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S
Isobutano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D

2) Alla voce «Punto 30 — Sostanze mutagene» dell'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Cromato di sodio	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	E
Butano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S
Isobutano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E
1,3,5-Tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione	616-091-00-0	423-400-0	59653-74-6	E

3) Gli elenchi di cui alla voce «Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione» sono così modificati:

a) All'elenco relativo alla categoria 1 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
2-Bromopropano	602-085-00-5	200-855-1	75-26-3	E

b) All'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Flusilazolo (ISO); bis(4-fluorofenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-silano	014-017-00-6	—	85509-19-9	E
Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)-metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo; 1-[[bis-(4-fluorofenil)metil-silil]metil]-1H-1,2,4-triazolo	014-019-00-7	403-250-2	—	E
Bis(2-metossietil) etere	603-139-00-0	203-924-4	111-96-6	
R-2,3-Epossì-1-propanolo	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4	E
Fluazifop-butile (ISO); butil (RS)-2-[4-(5-trifluorometil-2-piridilossi)fenossi]propionato	607-304-00-8	274-125-6	69806-50-4	
Vinclozolin (ISO); N-3,5-diclorofenil-5-metil-5-vinil-1,3-ossazolidin-2,4-dione	607-307-00-4	256-599-6	50471-44-8	
Acido metossiacetico	607-312-00-1	210-894-6	625-45-6	E
Bis(2-etilesil) ftalato; di-(2-etilesil) ftalato; DEHP	607-317-00-9	204-211-0	117-81-7	
Ftalato di dibutile; DBP	607-318-00-4	201-557-4	84-74-2	
(±) Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato	607-373-00-4	414-200-4	119738-06-6	E
Flumiossazina (ISO); N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossammide	613-166-00-X	—	103361-09-7	
(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]ossirano	613-175-00-9	406-850-2	106325-08-0	
N, N-Dimetilacetammide	616-011-00-4	204-826-4	127-19-5	E
Formammide	616-052-00-8	200-842-0	75-12-7	
N-Metilacetammide	616-053-00-3	201-182-6	79-16-3	
N-Metilformammide	616-056-00-X	204-624-6	123-39-7	E

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 febbraio 2002, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR) ⁽¹⁾.

La proposta si fonda sull'articolo 95 del trattato.

2. Il Parlamento europeo ha approvato un parere in prima lettura l'11 giugno 2002 ⁽²⁾.
3. Il Comitato economico e sociale ha emesso un parere il 29 maggio 2002 ⁽³⁾.
4. Il 21 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta della Commissione si prefigge di aggiungere all'allegato I della direttiva 76/769/CEE un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2. La proposta stabilisce che tali sostanze non possono essere usate in sostanze e preparati immessi sul mercato per la vendita al grande pubblico.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Il Consiglio ha avviato l'esame della proposta nella primavera del 2002. La posizione comune del Consiglio è sostanzialmente identica alla proposta della Commissione.
2. L'11 giugno 2002 il Parlamento europeo ha approvato cinque emendamenti che propongono di estendere le restrizioni ai prodotti e chiedono alla Commissione di presentare proposte in tal senso entro la fine del 2002. Il Parlamento ha inoltre proposto la soppressione della deroga prevista per le sostanze CMR nei cosmetici.
3. Per quanto concerne *gli emendamenti 5 e 3 e 6, seconda parte*, il Consiglio condivide, in generale, la preoccupazione del Parlamento europeo per quanto riguarda le sostanze CMR contenute nei prodotti/articoli. Tuttavia il Consiglio non può accettare l'estensione del campo di applicazione della direttiva, come proposto dal Parlamento europeo, se ciò non si basa su una valutazione scientifica o una valutazione del rischio. A norma dell'attuale quadro legislativo spetta agli Stati membri e alla Commissione determinare, in base ad una valutazione del rischio, se le sostanze, nonché i preparati e i prodotti che le contengono costituiscono un rischio per la salute pubblica o per l'ambiente. A tale proposito occorre ricordare che esiste un grandissimo numero di sostanze CMR e che esse sono contenute in un numero indefinito di prodotti. Un approccio al problema delle sostanze CMR basato sui prodotti sarebbe pertanto impossibile da applicare in pratica nell'attuale quadro legislativo.

Inoltre il Consiglio ritiene che le restrizioni proposte per talune sostanze CMR e per i preparati che le contengono rappresentino misure adeguate per limitare l'uso di tali sostanze, misure che dovrebbero essere adottate senza indugio. Di conseguenza il Consiglio non può accogliere questi emendamenti del Parlamento e li respinge.

⁽¹⁾ GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 398.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 8.

Infine, è opportuno osservare che la questione delle sostanze chimiche nei prodotti sarà affrontata nel quadro dello sviluppo di una nuova politica in materia di sostanze chimiche. A giudizio del Consiglio, le misure proposte in tale nuova politica miglioreranno considerevolmente l'efficacia della gestione del rischio connesso con le sostanze pericolose, incluse le sostanze CMR, contenute nei prodotti.

4. Per quanto concerne gli *emendamenti 1, 2 e 3 e 6, prima parte*, il Consiglio concorda con l'obiettivo del Parlamento di assicurare che le sostanze CMR oggetto di restrizioni ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose siano soggette alle stesse restrizioni se contenute nei cosmetici. Il Consiglio ritiene tuttavia che le sostanze CMR nei cosmetici debbano essere affrontate nel quadro della direttiva sui prodotti cosmetici (direttiva 76/768/CEE), ragion per cui non può accogliere gli emendamenti proposti dal Parlamento.

È opportuno ricordare che nel contesto della settima modifica della direttiva sui prodotti cosmetici, il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto che, fatta salva l'approvazione definitiva, tutte le sostanze CMR delle categorie 1 e 2 devono essere vietate.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 9/2003

definita dal Consiglio il 3 febbraio 2003

in vista dell'adozione della decisione n. .../2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)

(2003/C 64 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

- (1) Le risorse naturali, di cui l'articolo 174 del trattato prevede l'utilizzazione accorta e razionale, comprendono, oltre alle fonti energetiche rinnovabili, il petrolio, il gas naturale e i combustibili solidi, che sono fonti energetiche essenziali ma costituiscono anche le principali fonti di emissioni di biossido di carbonio. Uno degli obiettivi previsti da tale articolo è la promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
- (2) La comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile», presentata al Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, cita fra i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento provocato dai trasporti. Per affrontare questi ostacoli occorrono un nuovo approccio alle politiche comunitarie e uno sforzo di ravvicinamento ai cittadini e alle imprese al fine di modificare i modelli di consumo e di investimento.

(1) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 47.

(2) Parere espresso il 18 settembre 2002 (GU C 61 del 14.3.2003, pag. 38).

(3) Parere espresso il 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) Il Consiglio europeo di Göteborg ha adottato una strategia di sviluppo sostenibile e ha aggiunto una dimensione ambientale alla strategia di Lisbona per l'occupazione, la riforma economica e la coesione sociale.

(4) L'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una parte importante delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del protocollo di Kyoto e previste nell'ambito del Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP). I cambiamenti fisici osservati in tutta l'Europa e in altre regioni del mondo sottolineano la necessità di un intervento urgente.

(5) Il Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» constata una crescente dipendenza dell'Unione europea dalle fonti energetiche esterne, che potrebbe raggiungere il 70 % nel giro di 20-30 anni (rispetto all'attuale 50 %) sottolinea la necessità di riequilibrare la politica dell'offerta attraverso azioni precise a favore di una politica della domanda e auspica un effettivo cambiamento comportamentale dei consumatori per orientare la domanda verso consumi meglio gestiti, più efficienti e maggiormente rispettosi dell'ambiente, soprattutto nel settore dei trasporti e dell'edilizia, nonché il conferimento della priorità allo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili con riferimento all'offerta energetica, al fine di far fronte alla sfida del riscaldamento del clima.

(6) Nella propria risoluzione sul Libro verde, «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» (5) il Parlamento europeo ha identificato l'efficienza energetica e il risparmio energetico come priorità assolute, auspicando la promozione di un approccio «intelligente» all'uso dell'energia, per fare dell'Europa l'economia più efficiente del mondo sotto il profilo energetico.

(7) La comunicazione della Commissione relativa ad un piano di azione per rafforzare l'efficienza energetica nella Comunità europea prevede un miglioramento annuo dell'intensità energetica di un ulteriore punto percentuale rispetto allo 0,6 % corrispondente alla tendenza registrata nel corso degli ultimi dieci anni. Il conseguimento di questo obiettivo consentirebbe di ottenere entro il 2010 i due terzi del potenziale di risparmio energetico realizzabile, valutato al 18 % del consumo totale. Il piano di azione propone alcune misure legislative e azioni di sostegno. L'attuazione del piano richiede inoltre l'introduzione di sistemi efficaci di monitoraggio e controllo.

(5) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 543.

- (8) La comunicazione della Commissione «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili — Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità» stabilisce un obiettivo indicativo del 12 % di energia di origine rinnovabile nel consumo interno lordo della Comunità entro il 2010. Sia il Consiglio, nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili ⁽¹⁾, sia il Parlamento europeo, nella risoluzione sul Libro bianco, hanno sottolineato la necessità di incrementare in modo sostanziale e continuo l'uso delle fonti rinnovabili nella Comunità e hanno nel complesso approvato la strategia e il piano di azione proposti dalla Commissione, compreso il rafforzamento dei programmi di sostegno alle energie rinnovabili. Il piano di azione prevede misure di sostegno alla promozione e allo sviluppo delle energie rinnovabili. La comunicazione della Commissione sull'attuazione della strategia e del piano di azione della Comunità sulle fonti energetiche rinnovabili (1998-2000) constata i progressi realizzati, pur sottolineando che per conseguire questi obiettivi occorrono altri sforzi a livello comunitario e nazionale, ed in particolare nuove misure legislative a favore delle fonti energetiche rinnovabili nonché la loro promozione.
- (9) La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ⁽²⁾, impone agli Stati membri di fissare obiettivi indicativi nazionali in armonia con l'obiettivo indicativo globale comunitario del 12 % del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e, in particolare, con la quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.
- (10) La risoluzione sull'impiego delle fonti energetiche rinnovabili nei paesi ACP ⁽³⁾, adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 1° novembre 2001, «invita la Commissione a considerare l'energia sostenibile e, in particolare, l'efficienza energetica e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, come area prioritaria di intervento nel quadro della sua nuova strategia di cooperazione allo sviluppo».
- (11) Il «Piano di attuazione definitivo» del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile adottato il 2 settembre 2002, ha impegnato i paesi firmatari, tra cui l'Unione europea,
- a compiere sforzi per accrescere significativamente la quota globale di fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico,
 - a creare condizioni di parità per le fonti di energia rinnovabili rispetto alle altre fonti energetiche,
- a promuovere più ricerca e sviluppo nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie dei combustibili convenzionali a più basso impatto ambientale, e
 - a fornire ai paesi in via di sviluppo le risorse finanziarie per sviluppare competenze in materia di energia, tra cui le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie dei combustibili convenzionali a più basso impatto ambientale,
- ai fini di uno sviluppo sostenibile.
- (12) All'iniziativa di partenariato dell'Unione europea «Iniziativa energetica per l'eradicazione della povertà e lo sviluppo sostenibile», avviata il 1° settembre 2002 e basata su una maggiore efficienza energetica e un più elevato impiego di fonti energetiche rinnovabili, hanno già aderito diversi paesi in via di sviluppo e organizzazioni regionali, nonché organizzazioni del settore privato e della società civile; i principi e la strategia della suddetta iniziativa sono enunciati nella comunicazione della Commissione «La cooperazione energetica con i paesi in via di sviluppo».
- (13) Poiché molte delle misure comunitarie concernenti l'efficienza energetica e, in particolare, l'etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per ufficio e comunicazioni e la normalizzazione degli apparecchi di illuminazione, riscaldamento e climatizzazione, non sono vincolanti per gli Stati membri, occorre una promozione a livello comunitario mediante programmi specifici, per creare condizioni favorevoli al passaggio a sistemi energetici sostenibili.
- (14) Altrettanto può dirsi per le misure comunitarie destinate ad una maggiore penetrazione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare per la normalizzazione delle apparecchiature destinate alla produzione e al consumo di energie rinnovabili.
- (15) La decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse ⁽⁴⁾, e le decisioni relative ai programmi specifici, vale a dire la decisione 1999/22/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) ⁽⁵⁾ — Programma ETAP, la decisione 1999/23/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002) ⁽⁶⁾ — Programma Sy-

⁽¹⁾ GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

⁽³⁾ GU C 78 del 2.4.2002, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 23.

- nergy, la decisione 1999/24/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di azioni tecnologiche per la promozione dell'utilizzazione pulita ed efficiente dei combustibili solidi (1998-2002) ⁽¹⁾ — Programma Carnot, la decisione 1999/25/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1999, che adotta un programma pluriennale (1998-2002) di azioni nel settore nucleare, relative alla sicurezza del trasporto di materiali radioattivi, nonché al controllo di sicurezza ed alla cooperazione industriale volta a promuovere determinati aspetti della sicurezza degli impianti nucleari nei paesi partecipanti attualmente al programma Tacis ⁽²⁾ — Programma Sure la decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) ⁽³⁾, e la decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000 che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica («SAVE») (1998-2002) ⁽⁴⁾, sono giunte a scadenza il 31 dicembre 2002.
- (16) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 1999/21/CE, Euratom la Commissione ha affidato ad esperti indipendenti una valutazione esterna del summenzionato programma quadro e dei programmi specifici. Nella relazione gli esperti riconoscono in particolare l'importanza dei programmi Altener, SAVE, Synergy e ETAP nell'attuazione della strategia energetica e della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile. Essi constatano la mancanza di risorse per questi programmi di fronte alle esigenze reali e suggeriscono che andrebbero accresciute.
- (17) Tenuto conto della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile e dei risultati della valutazione del programma quadro, sembra necessario rafforzare il sostegno comunitario nei settori energetici che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, raggruppandoli in un unico programma denominato «Energia intelligente — Europa», articolato in quattro settori specifici.
- (18) L'importanza ed il successo del sostegno comunitario alle energie rinnovabili nell'ambito del programma Altener nel periodo 1993-2002 giustificano l'inclusione nel presente programma di un settore specifico relativo alle fonti energetiche rinnovabili, denominato «Altener».
- (19) La necessità di rafforzare il sostegno comunitario all'uso razionale dell'energia e il successo del programma SAVE nel periodo 1991-2002 giustificano l'inclusione nel presente programma di un settore specifico in materia di efficienza energetica, denominato «SAVE».
- (20) Il miglioramento dell'uso dell'energia nel settore dei trasporti, inclusa la diversificazione dei combustibili, assume estrema importanza nell'ambito degli sforzi comunitari diretti a ridurre l'impatto negativo dei trasporti sull'ambiente e giustifica l'inclusione nel programma «Energia intelligente — Europa» di un settore specifico relativo agli aspetti energetici dei trasporti, denominato «Steer».
- (21) La necessità di promuovere le migliori pratiche sviluppate nella Comunità nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e di trasferirle in particolare ai paesi in via di sviluppo costituisce una delle priorità degli impegni internazionali della Comunità, allo stesso titolo del rafforzamento della cooperazione nell'uso di meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto. Per garantire la continuità rispetto al programma Synergy per le azioni nei suddetti settori, occorrerebbe includere nel presente programma un settore specifico concernente la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nell'ambito della promozione internazionale, denominato «Coopener».
- (22) Lo scambio di know-how, migliori pratiche e risultati di progetti, il coordinamento nell'ambito del programma e con altre politiche comunitarie, la continuità con programmi esistenti, la stabilità delle regole di partecipazione, la disponibilità di risorse umane, nonché una rapida attuazione costituiranno elementi essenziali per il successo del programma «Energia intelligente — Europa».
- (23) Il mainstreaming di genere è un aspetto importante di tutti i programmi comunitari e andrebbe pertanto tenuto presente nell'ambito del programma «Energia intelligente — Europa».
- (24) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁵⁾.
- (25) Dato che gli obiettivi del programma proposto, vale a dire attuazione della strategia comunitaria nei settori energetici che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, in quanto tale attuazione implica attività di promozione e scambi, sulla base di una stretta collaborazione su scala europea tra i vari soggetti interessati sul piano nazionale, regionale e locale, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Alla luce del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

⁽¹⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(26) Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicati gli articoli 87 e 88 del trattato, in particolare la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato a favore della tutela dell'ambiente.

(27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È adottato per il periodo 2003-2006 un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia; «Energia intelligente — Europa», in seguito denominato «il presente programma».

2. Il presente programma favorisce lo sviluppo sostenibile nel contesto dell'energia, apportando un contributo equilibrato al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, competitività e tutela dell'ambiente.

3. Il presente programma mira inoltre alla coesione economica e sociale e intende rafforzare la trasparenza, la coerenza e la complementarità di tutte le azioni e altre misure pertinenti adottate nel settore dell'energia, favorendo in tal modo un'efficace articolazione tra le misure in questione e le azioni intraprese nel quadro di altre politiche comunitarie e degli Stati membri.

Articolo 2

Gli obiettivi specifici del presente programma sono i seguenti:

- a) fornire gli elementi necessari per la promozione dell'efficienza energetica, per il maggior ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e la diversificazione energetica, anche nei trasporti, per il miglioramento della sostenibilità e per lo sviluppo del potenziale delle regioni, in particolare delle regioni ultraperiferiche e delle isole, e la preparazione delle misure legislative necessarie per conseguire questi obiettivi strategici;
- b) sviluppare mezzi e strumenti che possono essere utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri per controllare, monitorare e valutare l'impatto delle misure adottate a livello della Comunità e dei suoi Stati membri nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, compresi gli aspetti energetici dei trasporti;
- c) promuovere modelli efficaci e intelligenti di produzione e consumo di energia su basi solide e sostenibili, sensibilizzando l'opinione pubblica, in particolare mediante il sistema educativo e promuovendo gli scambi di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le imprese e i cittadini in generale, sostenendo azioni destinate a stimolare gli investimenti nelle tecnologie emergenti e incorag-

giando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, nonché mediante la promozione a livello internazionale.

Articolo 3

1. Il presente programma è strutturato in quattro settori specifici:

- a) il settore «SAVE» che concerne il rafforzamento dell'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia in particolare nei settori dell'edilizia e dell'industria, escluse le azioni nell'ambito di Steer, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;
- b) il settore «Altener» che concerne la promozione delle energie nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di energia elettrica e calore e la loro integrazione nell'ambiente locale e nei sistemi energetici, escluse le azioni nell'ambito di Steer, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;
- c) il settore «Steer» che concerne il sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dei carburanti di origine rinnovabile e dell'efficienza energetica nei trasporti, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;
- d) il settore «Coopener» che concerne il sostegno alle iniziative relative alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel quadro della cooperazione della Comunità con i paesi in via di sviluppo dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina e del Pacifico.

2. Possono essere varate «azioni chiave», che sono iniziative integranti vari settori specifici tra quelli summenzionati e/o concernenti alcune priorità comunitarie, quali lo sviluppo sostenibile nelle regioni ultraperiferiche, definite all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei quattro settori specifici e per le azioni chiave di cui all'articolo 3 il finanziamento comunitario nell'ambito del programma è destinato ad azioni o progetti concernenti:

- a) la promozione dello sviluppo sostenibile, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'ambito del mercato interno, della competitività e della tutela dell'ambiente, compresa l'elaborazione di norme, di sistemi di etichettatura e di certificazione e la definizione di impegni volontari a lungo termine da concordare con l'industria e le altre parti interessate, nonché lavori previsionali, studi strategici sulla base di analisi comuni, controllo regolare dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze energetiche, anche ai fini della preparazione di future misure legislative o della revisione della normativa esistente;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- b) la creazione, l'ampliamento o la ristrutturazione di strutture e strumenti per lo sviluppo dell'energia sostenibile, compresa la programmazione e la gestione energetica a livello locale e regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari e di strumenti di mercato adeguati;
- c) la promozione di sistemi e attrezzature nel settore dell'energia sostenibile per accelerarne la penetrazione sul mercato e stimolare gli investimenti diretti a facilitare la transizione dalla dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più efficaci, comprese la diffusione delle migliori pratiche e delle nuove tecnologie trasversali, azioni di sensibilizzazione e la creazione di strutture istituzionali destinate a dare attuazione al meccanismo per lo sviluppo pulito e all'implementazione congiunta nel quadro del protocollo di Kyoto;
- d) lo sviluppo delle strutture di informazione, educazione e formazione; l'utilizzazione dei risultati, la promozione e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche anche tra i consumatori, la diffusione dei risultati delle azioni e dei progetti e la cooperazione con gli Stati membri, attraverso reti operative a livello comunitario e internazionale;
- e) il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle iniziative comunitarie, nonché delle azioni di sostegno;
- f) la valutazione dell'impatto delle azioni e dei progetti finanziati nell'ambito del programma.

2. Nell'ambito del presente programma, l'aiuto finanziario concesso alle azioni o ai progetti nei quattro settori specifici e alle azioni chiave di cui all'articolo 3 è stabilito in funzione del valore aggiunto comunitario dell'azione proposta e dipende dal suo interesse e dall'impatto previsto. Se del caso, è data la precedenza alle piccole e medie imprese ed alle iniziative regionali o locali.

L'aiuto non può superare il 50 % del costo totale dell'azione o del progetto, mentre la parte rimanente è coperta da fondi pubblici o privati o da una combinazione di entrambi. Tuttavia, l'aiuto può coprire integralmente il costo di determinate azioni, come studi, la diffusione dei risultati dei progetti e altre azioni destinate a preparare, completare, attuare e valutare l'impatto della strategia e delle misure politiche comunitarie nonché delle misure proposte dalla Commissione per promuovere gli scambi di esperienze e di know-how al fine di migliorare il coordinamento tra le iniziative comunitarie, nazionali, internazionali e di altro tipo.

Tutti i costi relativi alle azioni o ai progetti intrapresi su iniziativa della Commissione come stabilito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sono a carico della Comunità.

3. La Commissione mette a disposizione le relazioni sulle azioni e i progetti, se del caso su supporto elettronico.

Articolo 5

1. Nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione la Commissione predispone, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, un programma di lavoro. Il programma di lavoro si basa sui principi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e agli articoli 2, 3 e 4. Esso è elaborato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il programma di lavoro indica in maniera dettagliata:

- a) le linee direttrici per ciascun settore specifico e per le azioni chiave di cui all'articolo 3, al fine di attuare gli obiettivi e le priorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e agli articoli 2, 3 e 4, tenuto conto del valore aggiunto comunitario del complesso delle misure proposte rispetto alle misure esistenti;
- b) le modalità di attuazione, distinguendo tra le azioni previste su iniziativa della Commissione e quelle per cui l'iniziativa viene dal settore e/o dal mercato interessati, nonché le modalità di finanziamento, il tipo e le regole di partecipazione;
- c) i criteri di selezione e le loro modalità di applicazione a ciascun tipo di azione nonché il metodo e gli strumenti di monitoraggio e utilizzazione dei risultati delle azioni e/o dei progetti, compresa la definizione di indicatori di prestazione;
- d) il calendario indicativo di attuazione del programma di lavoro, in particolare per quanto riguarda il contenuto degli inviti a presentare proposte;
- e) le modalità di coordinamento e di articolazione con le politiche comunitarie esistenti. È fissata la procedura di elaborazione e di attuazione di azioni coordinate con quelle intraprese dagli Stati membri nel settore dell'energia sostenibile. Lo scopo è apportare un valore aggiunto rispetto alle misure adottate da questi ultimi singolarmente. Tali misure consentiranno di conseguire una combinazione ottimale dei vari strumenti a disposizione della Comunità e degli Stati membri;
- f) se necessario, le modalità operative per promuovere la partecipazione al programma delle regioni ultraperiferiche, comprese le isole, e la partecipazione delle PMI;
- g) nel programma di lavoro si tiene conto delle regole comunitarie in materia di accesso del pubblico all'informazione, trasparenza e integrazione di genere.

Articolo 6

1. L'importo del riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2006 è di 190 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Sono stabiliti a titolo indicativo importi di riferimento finanziario per ciascun settore specifico. La ripartizione indicativa di detto importo è riportata nell'allegato. Questa ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori è flessibile, per rispondere meglio all'evoluzione delle esigenze del settore; essa può essere modificata con il consenso del comitato di cui all'articolo 8.

Sulla scorta di una relazione, che la Commissione trasmette entro il 30 settembre 2004, il Parlamento europeo ed il Consiglio esaminano, anteriormente al 31 dicembre 2004, l'importo di riferimento ai fini di un'eventuale revisione, secondo le procedure stabilite dal trattato, nell'ambito delle prospettive finanziarie e tenendo conto delle domande pervenute.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intraprese nell'ambito del programma sono stabilite ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

Articolo 7

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del presente programma secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

1. La Commissione esamina ogni anno lo stato di attuazione del presente programma e delle azioni intraprese nei quattro settori specifici, nonché delle azioni chiave di cui all'articolo 3.

2. Nel corso del terzo anno del periodo di applicazione del programma e, comunque, prima di presentare proposte su eventuali nuovi programmi la Commissione fa effettuare una valutazione esterna dell'attuazione complessiva delle azioni comunitarie intraprese nell'ambito del presente programma e ne trae le debite conclusioni. La valutazione esterna è effettuata da esperti indipendenti. La Commissione comunica le conclusioni sulla valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni prima di presentare proposte su eventuali nuovi programmi.

Articolo 10

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la partecipazione al presente programma è aperta a ogni persona giuridica, pubblica o privata, stabilita nel territorio degli Stati membri.
2. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati alle condizioni stabilite negli accordi europei di associazione, nei rispettivi protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione, sulla base dei pertinenti accordi bilaterali.

3. Il programma è del pari aperto alla partecipazione dei paesi EFTA aderenti allo Spazio economico europeo, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da concordare con questi paesi.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

ALLEGATO

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO RITENUTO NECESSARIO ⁽¹⁾

(milioni di EUR)

Settori di azione	2003-2006
1) Rafforzamento dell'efficienza energetica e uso razionale dell'energia	66,3
2) Energie nuove e rinnovabili e diversificazione della produzione energetica	76
3) Aspetti energetici dei trasporti	31
4) Promozione delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica a livello internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo	16,7
Totale	190 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Gli stanziamenti destinati alle azioni di promozione sul piano internazionale costituiscono un importo fisso e rappresentano l'8,8 % del costo totale del programma.

⁽²⁾ Un contributo supplementare è previsto a partire dal 2004, a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione. Detto contributo sarà di 50 milioni di euro circa.

⁽³⁾ Il bilancio per l'agenzia esecutiva è determinato dall'autorità di bilancio in percentuale della dotazione finanziaria globale del programma.

⁽¹⁾ Tale ripartizione è indicativa per i settori specifici «Rafforzamento dell'efficienza energetica e uso razionale dell'energia», «Energie nuove e rinnovabili e diversificazione della produzione energetica» e «Aspetti energetici dei trasporti». Questa ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori è flessibile per meglio rispondere all'evoluzione delle necessità del settore.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 aprile 2002, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: programma «Energia intelligente per l'Europa» (2003-2006) ⁽¹⁾ basata sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE.
2. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere ⁽²⁾ il 18 settembre 2002; il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere ⁽³⁾ il 20 novembre 2002.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere ⁽⁴⁾ in prima lettura il 20 novembre 2002, approvando 39 emendamenti. La Commissione non presenterà una proposta modificata.
4. Il 3 febbraio 2003, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

5. La proposta è intesa ad assicurare la continuità con l'attuale programma quadro per le azioni nel settore energetico, scaduto il 31 dicembre 2002; essa mira a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, a combattere i cambiamenti climatici e a stimolare la competitività dell'industria europea tramite azioni nei seguenti quattro settori specifici:
 - «SAVE», relativo al miglioramento dell'efficienza energetica;
 - «Altener», relativo alla promozione di energie nuove e rinnovabili;
 - «Steer», relativo a tutti gli aspetti energetici del trasporto;
 - «Coopener», relativo alle fonti di energia rinnovabili e all'efficienza energetica nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. Osservazioni generali

- a) Per quanto riguarda i 39 emendamenti del Parlamento europeo:
 - il Consiglio ha accettato i seguenti 22 emendamenti:
 - interamente: 3-7, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 27, 34;
 - in parte e/o in linea di principio: 1, 2, 15, 19, 20, 23, 26, 28, 30;
 - ha respinto i seguenti 17 emendamenti: 8-10, 16, 17, 24, 25, 29, 31-33, 35, 37-41; per motivi di merito e/o di forma.
- b) Riguardo alla *proposta della Commissione*, il Consiglio ha apportato alcune altre modifiche (quanto al contenuto e/o alla forma) che figurano più avanti. Tutte le modifiche della proposta della Commissione sono state accettate dalla Commissione.

7. Osservazioni specifiche

- c) Le **principali modifiche** apportate dal Consiglio al progetto di decisione riguardano *l'importo di riferimento finanziario* per l'attuazione del programma. Il Consiglio ritiene sia adeguato un importo di riferimento di 190 milioni di euro. Tale modifica si rispecchia nell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma nonché nell'allegato, nel quale è fornita una ripartizione indicativa del bilancio per i quattro settori specifici sulla base del nuovo importo di riferimento.

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 47.

⁽²⁾ GU C 61 del 14.3.2003, pag. 38.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Per consentire una certa flessibilità riguardo a tale importo di riferimento, il Consiglio ha inoltre introdotto nell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma una *clausola di revisione* che fornisce la possibilità di riesaminare il bilancio del programma dopo la prima metà del programma, basandosi su una relazione che la Commissione dovrebbe elaborare entro la fine di settembre del 2004.

d) **Le altre modifiche** riguardano in particolare:

- l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) nel quale vengono specificati alcuni *gruppi di paesi in via di sviluppo* in vista della loro partecipazione al programma Coopener (cfr. emendamento 18);
- l'articolo 3, paragrafo 2: anche qui, come in vari altri paragrafi (articolo 4, paragrafi 1 e 2, articolo 5, paragrafo 2, lettera a), il Consiglio ha chiarito la relazione tra i quattro settori specifici e le cosiddette *azioni chiave* al fine di precisare che sia le azioni riguardanti un settore che quelle che ne combinano diversi (*azioni chiave*) possono essere finanziate a titolo del programma «Energia intelligente» (cfr. emendamento 19);
- l'articolo 4, paragrafo 1, nel quale il Consiglio ha ritenuto opportuno far riferimento, oltre alla formulazione proposta dalla Commissione per gli obiettivi delle azioni o progetti, anche alla ristrutturazione di strutture e strumenti per lo sviluppo dell'energia sostenibile [lettera b)], alla *diffusione delle migliori pratiche e delle nuove tecnologie trasversali* [lettera c)], e alla *diffusione dei risultati delle azioni e dei progetti* [lettera d)], cfr. emendamento 23);
- l'articolo 4, paragrafo 3 (nuovo): il Consiglio ritiene utile ed opportuno che siano *facilmente accessibili le relazioni* sulle azioni e i progetti ed ha pertanto introdotto questo nuovo paragrafo (cfr. emendamento 23);
- l'articolo 9, paragrafo 2: il Consiglio è del parere che sia utile riformulare tale paragrafo per chiarire che prima di presentare proposte su eventuali nuovi programmi, la Commissione dovrebbe far effettuare ad esperti indipendenti una valutazione esterna dell'attuazione del programma «Energia intelligente» e trarne le debite conclusioni;
- l'articolo 10, paragrafo 2: il Consiglio ha riformulato tale paragrafo al fine di chiarire che, per quanto riguarda la loro partecipazione al programma «Energia intelligente», tutti i paesi candidati sono trattati alla stessa stregua.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune risponda ampiamente, quanto al merito, alla maggior parte delle esigenze del Parlamento europeo e che essa contribuirà ad assicurare in modo equilibrato la sicurezza dell'approvvigionamento, la competitività e la tutela dell'ambiente.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2003**definita dal Consiglio il 6 febbraio 2003****in vista dell'adozione della decisione n. .../2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE**

(2003/C 64 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Successivamente all'adozione della decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 1996 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia ⁽⁵⁾ è risultato necessario inserirvi nuove priorità, al fine di porre in risalto i progetti particolarmente importanti, di aggiornare l'elenco dei progetti e di adeguare la procedura di individuazione dei progetti.
- (2) Queste nuove priorità traggono origine dalla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale, in seguito all'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽⁶⁾ e della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽⁷⁾. Esse sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, del marzo 2001, in merito allo sviluppo delle infrastrutture necessarie al funzionamento del mercato dell'energia. Uno sforzo speciale dovrebbe essere compiuto per raggiungere l'obiettivo di aumentare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per contribuire all'attuazione di una politica di sviluppo sostenibile.
- (3) Di norma la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere soggette a principi di mercato. Ciò è anche in linea con le proposte della Commissione in materia di completamento del mercato interno nel settore dell'energia e con le norme comuni sul diritto della concorrenza che mirano alla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e competitivo.
- (4) Le infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere costruite e mantenute in modo tale da consentire l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia, tenendo conto al contempo di considerazioni strategiche e, eventualmente, di servizio universale. Le priorità traggono origine altresì dall'importanza crescente delle reti transeuropee dell'energia per la diversificazione dell'approvvigionamento di gas della Comunità, per l'integrazione delle reti dell'energia dei paesi candidati e per il funzionamento coordinato delle reti elettriche dell'Europa e dei bacini del Mar Mediterraneo e del Mar Nero.
- (5) Tra i progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia, è necessario porre in evidenza i progetti prioritari che rivestono grande importanza per il funzionamento del mercato interno dell'energia o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia.
- (6) È necessario adeguare la procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia per assicurare un'applicazione armoniosa del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ⁽⁸⁾.
- (7) La procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia dovrebbe essere adeguata attraverso interventi a due livelli: il primo consistente nell'individuazione di un numero limitato di progetti d'interesse comune tematicamente definiti e il secondo consistente nella descrizione dettagliata dei progetti, definita come specificazione dei progetti.
- (8) Poiché le specificazioni dei progetti sono passibili di modifica, esse sono fornite a titolo indicativo. Dovrebbe quindi continuare a restare di competenza della Commissione la possibilità di aggiornarle.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 207.⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 146.⁽³⁾ GU C 278 del 14.11.2002, pag. 35.⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 febbraio 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽⁵⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 147. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1741/1999/CE (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 1).⁽⁶⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.⁽⁷⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (10) L'individuazione dei progetti d'interesse comune, la definizione delle loro specificazioni e l'individuazione dei progetti prioritari dovrebbero essere effettuate fatti salvi i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi.
- (11) Sarebbe utile ridurre la frequenza delle relazioni periodiche della Commissione sull'attuazione degli orientamenti di cui alla decisione n. 1254/96/CE, tenuto conto del fatto che la Commissione presenta ogni anno una relazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/95, nella quale figurano informazioni sull'avanzamento dei progetti, in particolare dei progetti prioritari.
- (12) Vista la portata delle modifiche che sono apportate alla direttiva n. 1254/96/CE, per motivi di chiarezza e razionalizzazione è auspicabile riformulare le disposizioni di cui trattasi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia. Essa stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le principali linee di azione della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle reti transeuropee di elettricità e gas naturale, compresi i progetti prioritari.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente decisione si applica:

1. nelle reti di elettricità:
 - a) a tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e ai collegamenti sottomarini nella misura in cui queste opere assicurano trasporti o collegamenti interregionali o internazionali;
 - b) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione;
2. nelle reti di gas naturale:
 - a) ai gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne;

- b) agli stoccaggi di gas in sotterraneo collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra;
- c) ai terminali di ricezione, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché alle metaniere in funzione delle capacità da alimentare;
- d) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione.

Articolo 3

Obiettivi

La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

- a) favorire l'effettiva realizzazione del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione razionali delle risorse energetiche nonché lo sviluppo e la connessione delle risorse rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche;
- b) facilitare lo sviluppo e ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari della Comunità, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;
- c) rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, anche mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nel reciproco interesse, in particolare nel quadro della Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità.

Articolo 4

Priorità

Le priorità dell'azione comunitaria in materia di reti transeuropee dell'energia sono compatibili con uno sviluppo sostenibile e sono le seguenti:

1. per le reti di elettricità e le reti di gas:
 - a) adattamento e sviluppo delle reti dell'energia a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, soluzione dei problemi risultanti da strozzature (segnatamente quelle transfrontaliere), congestione e collegamenti mancanti, nonché presa in considerazione delle esigenze derivanti dal funzionamento del mercato interno dell'elettricità e del gas naturale e dall'allargamento della Comunità europea;
 - b) creazione di reti dell'energia nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche favorendo la diversificazione delle fonti energetiche e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, unitamente al collegamento con le suddette reti, se necessario;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. per le reti di elettricità:

- a) adattamento e sviluppo delle reti per facilitare l'integrazione o il collegamento con la produzione di energie rinnovabili;
- b) interoperabilità delle reti di elettricità esistenti nella Comunità europea con quelle esistenti nei paesi candidati all'adesione e in altri paesi dell'Europa, del Bacino del Mediterraneo e del Bacino del Mar Nero;

3. per le reti di gas:

sviluppo di reti di gas allo scopo di soddisfare le necessità del consumo di gas naturale della Comunità europea, controllo dei sistemi di approvvigionamento di gas e dell'interoperabilità delle reti di gas con quelle esistenti nei paesi terzi dell'Europa, del Bacino del Mediterraneo e del Bacino del Mar Nero, e diversificazione delle fonti di gas naturale e delle rotte di approvvigionamento.

Articolo 5

Linee di azione

Le principali linee di azione della Comunità in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

- a) individuazione dei progetti di interesse comune;
- b) creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo di queste reti, in conformità dell'articolo 156, primo comma del trattato.

Articolo 6

Criteri addizionali per i progetti di interesse comune

1. I criteri generali da applicare alle decisioni concernenti le modifiche, le specificazioni o le domande di aggiornamento dei progetti di interesse comune sono i seguenti:

- a) i progetti rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2;
- b) i progetti sono conformi agli obiettivi e alle priorità stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 4;
- c) i progetti presentano prospettive di potenziale validità economica.

I progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l'approvazione di quest'ultimo.

2. I criteri addizionali per l'individuazione dei progetti di interesse comune figurano nell'allegato II.

3. Ogni modifica che altera la descrizione dei criteri addizionali dei progetti di interesse comune quale figura nell'allegato II è approvata a norma della procedura prevista all'articolo 251 del trattato.

4. Solo i progetti elencati nell'allegato III che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ammissibili al contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2236/95.

5. Le specificazioni indicative dei progetti, comprese la descrizione particolareggiata dei progetti e, se del caso, la loro descrizione geografica, figurano nell'allegato III. Tali specificazioni sono aggiornate conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri adottano ogni misura che ritengano necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente. In particolare, le procedure di autorizzazione necessarie sono concluse rapidamente.

7. Quando parti di progetti d'interesse comune sono situate sul territorio di paesi terzi, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati, può fare proposte, eventualmente nell'ambito della gestione degli accordi della Comunità con tali paesi terzi e in conformità delle disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia per i paesi terzi firmatari di detto trattato, affinché i progetti siano altresì riconosciuti di interesse reciproco dai paesi terzi in questione, al fine di facilitare la loro realizzazione.

8. La valutazione della validità economica di cui al paragrafo 1, lettera c), si fonda su una analisi costi/benefici, che tiene conto di tutti i costi e i benefici compresi quelli a medio e/o a lungo termine, inerenti agli aspetti ambientali, alla sicurezza d'approvvigionamento ed al contributo alla coesione economica e sociale.

Articolo 7

Progetti prioritari

1. I progetti di interesse comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4 e contemplati dall'allegato I sono considerati prioritari ai fini della concessione del contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2236/95. Le modifiche all'allegato I sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2. Gli Stati membri interessati e la Commissione provvedono, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, ad agevolare l'esecuzione dei progetti prioritari, in particolare per quanto riguarda i progetti transfrontalieri.

Articolo 8

Conseguenze sulla concorrenza

Nell'esaminare i progetti si ha cura di tener conto delle conseguenze sulla concorrenza. Sono incoraggiati il finanziamento privato o il finanziamento da parte degli operatori economici interessati. È evitata qualsiasi distorsione di concorrenza tra gli operatori sul mercato, conformemente alle disposizioni del trattato.

*Articolo 9***Limitazioni**

1. La presente decisione lascia impregiudicato qualsiasi impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità.

2. La presente decisione lascia impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente alla pertinente legislazione comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.

*Articolo 10***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 11***Relazione**

La Commissione elabora ogni quattro anni una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Nella relazione si prendono in considerazione anche l'attuazione e i progressi compiuti nell'eseguire i progetti prioritari che riguardano i collegamenti transfrontalieri, come menzionato nell'allegato II, punti 1, 2 e 7.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

La decisione n. 1254/96/CE è abrogata, fermi restando gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il recepimento e l'applicazione di detta decisione. I riferimenti alla decisione 1254/96/CE si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Assi dei progetti prioritari di cui all'articolo 7

RETI ELETTRICHE

- EL.1. Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania: potenziamento delle reti elettriche necessarie per risolvere la congestione del flusso di elettricità nel Benelux.
- EL.2. Frontiere dell'Italia con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Svizzera: aumento delle capacità d'interconnessione elettrica.
- EL.3. Francia — Spagna — Portogallo: aumento delle capacità d'interconnessione elettrica tra questi paesi e per la penisola iberica e sviluppo della rete nelle regioni insulari.
- EL.4. Grecia — Paesi balcanici — Sistema UCTE: sviluppo delle infrastrutture elettriche per la connessione della Grecia al sistema UCTE.
- EL.5. Regno Unito — Europa continentale e settentrionale: creazione/incremento delle capacità d'interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.
- EL.6. Irlanda — Regno Unito: aumento delle capacità d'interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.
- EL.7. Danimarca — Germania — Circuito del Baltico (comprendente Norvegia — Svezia — Finlandia — Danimarca — Germania): aumento della capacità d'interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

RETI DEL GAS

- NG.1. Regno Unito — Europa continentale del Nord, compresi Paesi Bassi, Danimarca e Germania — (con collegamenti con i paesi della Regione del Mar Baltico) — Russia: realizzazione di gasdotti di collegamento tra alcune delle principali fonti di gas in Europa, per migliorare l'interoperabilità delle reti e la sicurezza dell'approvvigionamento.
 - NG.2. Algeria — Spagna — Italia — Francia — Europa continentale del Nord: costruzione di nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna, alla Francia e all'Italia e aumento della capacità delle reti in Spagna, in Italia e in Francia e tra questi Stati.
 - NG.3. Paesi del Mar Caspio — Medio Oriente — Unione europea: nuove reti di gasdotti che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia-Grecia, Grecia-Italia e Turchia-Austria.
 - NG.4. Terminali GNL in Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e Italia: diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei punti d'ingresso, compresi i collegamenti GNL con la rete di trasporti.
 - NG.5. Stoccaggi sotterranei in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia e Regione del Mar Baltico: aumento della capacità in Spagna, in Italia e nella Regione del Mar Baltico e costruzione dei primi impianti in Portogallo e in Grecia.
-

ALLEGATO II

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Criteri aggiuntivi per i progetti d'interesse comune

RETI ELETTRICHE

1. Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche tramite la promozione della diversificazione delle fonti di energia e il maggiore ricorso alle energie rinnovabili, e collegamento delle reti elettriche di queste regioni, ove opportuno.
 - Irlanda — Regno Unito (Galles)
 - Grecia (Isole)
 - Italia (Sardegna) — Francia (Corsica) — Italia (continentale)
 - Collegamenti nelle regioni insulari
 - Collegamenti nelle regioni ultraperiferiche in Francia, Spagna, Portogallo
2. Sviluppo delle interconnessioni elettriche tra gli Stati membri necessarie per il funzionamento del mercato interno e per l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche.
 - Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania
 - Francia — Germania
 - Francia — Italia
 - Francia — Spagna
 - Portogallo — Spagna
 - Finlandia — Svezia
 - Austria — Italia
 - Irlanda — Regno Unito (Irlanda del Nord)
 - Austria — Germania
 - Paesi Bassi — Regno Unito
 - Germania — Danimarca — Svezia
 - Grecia — Italia
3. Sviluppo delle interconnessioni elettriche all'interno degli Stati membri necessarie per uno sfruttamento più efficiente delle interconnessioni tra gli Stati membri, il funzionamento del mercato interno o il collegamento alle fonti energetiche rinnovabili.
 - Tutti gli Stati membri
4. Sviluppo delle interconnessioni elettriche con gli Stati che non sono membri in particolare con i paesi candidati all'adesione, che migliorano l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche o l'approvvigionamento di elettricità all'interno della Comunità europea.
 - Germania — Norvegia
 - Paesi Bassi — Norvegia
 - Svezia — Norvegia
 - Regno Unito — Norvegia
 - Italia — Slovenia
 - Circuito elettrico del Baltico: Germania — Polonia — Russia — Estonia — Lettonia — Lituania — Svezia — Finlandia — Danimarca — Bielorussia

- Norvegia — Svezia — Finlandia — Russia
 - Circuito elettrico del Mediterraneo: Francia — Spagna — Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — Paesi del vicino Oriente — Turchia — Grecia — Italia
 - Germania — Polonia
 - Grecia — Turchia
 - Italia — Svizzera
 - Grecia — Paesi balcanici
 - Spagna — Marocco
 - UE — Paesi balcanici — Bielorussia — Russia — Ucraina
 - Circuito del Mar Nero: Russia — Ucraina — Romania — Bulgaria — Turchia — Georgia
5. Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno e, in particolare, quelle dirette ad individuare le strozzature e i collegamenti mancanti, ad elaborare le soluzioni per i problemi di congestione e ad adeguare i metodi di previsione e di gestione delle reti elettriche.
- Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente transfrontalieri all'interno delle reti elettriche.
 - Sviluppo di soluzioni per la gestione del flusso di elettricità onde affrontare i problemi di congestione delle reti elettriche.
 - Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti elettriche necessarie per il funzionamento del mercato interno e per l'uso di una percentuale elevata di fonti di energia rinnovabili.

RETI DEL GAS NATURALE

6. Introduzione del gas naturale in nuove regioni, principalmente nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche, e sviluppo delle reti del gas in tali regioni.
- Regno Unito (Irlanda del Nord)
 - Irlanda
 - Spagna
 - Portogallo
 - Grecia
 - Svezia
 - Danimarca
 - Regioni ultraperiferiche: Francia, Spagna, Portogallo
7. Sviluppo delle connessioni per il gas necessarie per il funzionamento del mercato interno o il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas separate.
- Irlanda — Regno Unito
 - Francia — Spagna
 - Portogallo — Spagna
 - Austria — Germania
 - Austria — Ungheria
 - Austria — Italia
 - Grecia — Altri paesi balcanici

- Italia — Grecia
 - Austria — Repubblica ceca
 - Austria — Slovenia — Croazia
 - Regno Unito — Paesi Bassi — Germania
 - Germania — Polonia
 - Danimarca — Regno Unito
 - Danimarca — Germania — Svezia
8. Sviluppo delle capacità di ricezione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle capacità di stoccaggio di gas naturale necessarie per soddisfare la domanda e per consentire la regolazione dei sistemi del gas, nonché la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento.
- Tutti gli Stati membri
9. Sviluppo delle capacità di trasporto (gasdotti di approvvigionamento) necessarie per soddisfare la domanda e per diversificare le fonti interne ed esterne e le rotte di approvvigionamento.
- Rete nordica del gas: Norvegia — Danimarca — Germania — Svezia — Finlandia — Russia — Stati baltici — Polonia
 - Algeria — Spagna — Francia
 - Russia — Ucraina — UE
 - Russia — Bielorussia — Polonia — UE
 - Libia — Italia
 - Paesi del Mar Caspio — UE
 - Russia — Ucraina — Moldavia — Romania — Bulgaria — Grecia — Altri paesi balcanici
 - Germania — Repubblica ceca — Austria — Italia
 - Russia — Ucraina — Slovacchia — Ungheria — Slovenia — Italia
 - Paesi Bassi — Germania — Svizzera — Italia
 - Belgio — Francia — Svizzera — Italia
 - Danimarca — (Svezia) — Polonia
 - Norvegia — Russia — UE
 - Irlanda
 - Algeria — Italia — Francia
 - Medio Oriente — UE
10. Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti del gas interconnesse nel quadro del mercato interno e, in particolare, quelle dirette ad individuare le strozzature e i collegamenti mancanti, ad elaborare soluzioni per i problemi di congestione e ad adeguare i metodi di previsione e di gestione delle reti del gas.
- Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente transfrontalieri, all'interno delle reti del gas.
 - Sviluppo di soluzioni per la gestione del flusso di gas naturale onde affrontare i problemi di congestione delle reti del gas.
 - Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti del gas naturale necessarie per il funzionamento del mercato interno.
-

ALLEGATO III

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Progetti d'interesse comune e loro specificazioni, attualmente individuati conformemente ai criteri di cui all'allegato II

RETI DI ELETTRICITÀ

1. Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni isolate

- 1.1. Cavo sottomarino Irlanda — Galles
- 1.2. Rafforzamento del collegamento Ipiros (GR) — Puglia (IT)
- 1.3. Connessione delle Cicladi meridionali (GR)
- 1.4. Collegamento mediante cavo sottomarino da 30 kV tra le isole di Faial, Pico e S. Jorge (Azzorre, PT)
- 1.5. Connessione e ampliamento della rete a Terceira, Faial e S. Miguel (Azzorre, PT)
- 1.6. Connessione e ampliamento della rete a Madeira (PT)
- 1.7. Cavo sottomarino Sardegna (IT) — Italia continentale
- 1.8. Cavo sottomarino Corsica (FR) — Italia
- 1.9. Connessione Italia continentale — Sicilia (IT)
- 1.10. Raddoppio della connessione Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)
- 1.11. Nuove connessioni nelle isole Baleari e Canarie (ES)

2. Sviluppo delle interconnessioni elettriche tra gli Stati membri

- 2.1. Linea Moulaine (F) — Aubange (B)
- 2.2. Linea Avelin (F) — Avelgem (B)
- 2.3. Linea Vigy (F) — Marlenheim (F)
- 2.4. Linea Vigy (F) — Uchtelfangen (D)
- 2.5. Trasformatore di fase di La Praz (F)
- 2.6. Ulteriore aumento di capacità dell'interconnessione esistente tra Francia e Italia
- 2.7. Nuova interconnessione tra Francia e Italia
- 2.8. Nuova interconnessione attraverso i Pirenei tra Francia e Spagna
- 2.9. Connessione nei Pirenei orientali tra Francia e Spagna
- 2.10. Connessioni tra il Portogallo settentrionale e la Spagna nordoccidentale
- 2.11. Linea Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)
- 2.12. Linea Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) e impianti Douro Internacional
- 2.13. Nuove connessioni a nord del golfo di Bothnia tra Finlandia e Svezia
- 2.14. Linea Lienz (AT) — Cordignano (IT)
- 2.15. Nuova connessione tra Italia e Austria al passo del Brennero
- 2.16. Connessione tra Irlanda e Irlanda del Nord
- 2.17. Linea St. Peter (AT) — Isar (DE)

- 2.18. Cavo sottomarino tra l'Inghilterra sudorientale e i Paesi Bassi centrali
 - 2.19. Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Germania, esempio: linea Kasso–Amburgo
 - 2.20. Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Svezia
- 3. Sviluppo delle connessioni elettriche interne degli Stati membri**
- 3.1. Connessioni sull'asse danese est-ovest: e connessione tra le reti occidentale (UCTE) e orientale (NORDEL) della Danimarca
 - 3.2. Connessione sull'asse danese nord-sud
 - 3.3. Nuove connessioni nella Francia settentrionale
 - 3.4. Nuove connessioni nella Francia sudoccidentale
 - 3.5. Linea Trino Vercellese (IT) — Lacchiarelle (IT)
 - 3.6. Linea Turbigio (IT) — Rho — Bovisio (IT)
 - 3.7. Linea Voghera (IT) — La Casella (IT)
 - 3.8. Linea San Fiorano (IT) — Nave (IT)
 - 3.9. Linea Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)
 - 3.10. Linea Redipuglia (IT) — Udine Ovest (IT)
 - 3.11. Nuove connessioni sull'asse (IT) italiano est-ovest
 - 3.12. Linea Tavarnuzze (IT) — Casellina (IT)
 - 3.13. Linea Tavarnuzze (IT) — Santa Barbara (IT)
 - 3.14. Linea Rizziconi (IT) — Feroletto (IT) — Laino (IT)
 - 3.15. Nuove connessioni sull'asse italiano nord-sud
 - 3.16. Modifiche alle reti per facilitare le connessioni alle fonti rinnovabili
 - 3.17. Nuove connessioni eoliche in Italia
 - 3.18. Nuove connessioni sull'asse nord spagnolo
 - 3.19. Nuove connessioni sull'asse mediterraneo spagnolo
 - 3.20. Nuove connessioni sull'asse Galizia (ES) — Centro (ES)
 - 3.21. Nuove connessioni sull'asse Centro (ES) — Aragona (ES)
 - 3.22. Nuove connessioni sull'asse Aragona (ES) — Levante (ES)
 - 3.23. Nuove connessioni in Andalusia (ES)
 - 3.24. Linea Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) e impianti di Pedralva
 - 3.25. Linea Recarei (PT) — Valdigem (PT)
 - 3.26. Linea Picote (PT) — Pocinho (PT) (potenziamento)
 - 3.27. Modifica dell'attuale linea Pego (PT) — Cedillo(ES)/Falagueira (PT) e impianti di Falagueira
 - 3.28. Linea Pego (PT) — Batalha (PT) e impianti di Batalha
 - 3.29. Linea I Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) (potenziamento)

- 3.30. Nuove connessioni eoliche in Portogallo
- 3.31. Linee Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) e impianti di Zêzere
- 3.32. Linee I e II Batalha (PT) — Rio Maior (PT) (potenziamento)
- 3.33. Linea Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (potenziamento)
- 3.34. Linea Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)
- 3.35. Deviazione dell'attuale linea Rio Maior (PT) — Palmela (PT) a Ribatejo (PT) e impianti di Ribatejo
- 3.36. Sottostazioni di Salonico (GR), Lamia (GR) e Patrasso (GR) e linee di connessione
- 3.37. Connessioni delle regioni di Eubea (GR), Laconia (GR) e Tracia (GR)
- 3.38. Rafforzamento delle connessioni esistenti delle regioni periferiche nella Grecia continentale
- 3.39. Linea Tynagh (IE) — Cashla (IE)
- 3.40. Linea Flagford (IE) — East Sligo (IE)
- 3.41. Connessioni nel nord est e nell'ovest della Spagna, in particolare per la connessione alla rete delle capacità di produzione di elettricità di origine eolica
- 3.42. Connessioni nel paese Basco (ES), Aragona (ES) e Navarra (ES)
- 3.43. Connessioni in Galizia (ES)
- 3.44. Connessioni nella Svezia centrale
- 3.45. Connessioni nella Svezia meridionale
- 3.46. Linea Lubecca/Siems (DE) — Görries (DE)
- 3.47. Linea Lubecca/Siems (DE) — Krümmel (DE)
- 3.48. Connessioni nell'Irlanda del Nord, in relazione alle interconnessioni con l'Irlanda
- 3.49. Connessioni nel nordovest del Regno Unito
- 3.50. Connessioni in Scozia e Inghilterra, nella prospettiva di un maggior uso delle fonti rinnovabili nella produzione di elettricità
- 3.51. Nuove connessioni eoliche offshore in Belgio
- 3.52. Sottostazione di Borssele (NL)
- 3.53. Attuazione dell'attrezzatura di compensazione dell'energia reattiva (NL)
- 3.54. Linea St. Peter (AT) — Tauern (AT)
- 3.55. Linea Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)
- 4. Sviluppo delle interconnessioni elettriche con i paesi terzi**
- 4.1. Linea Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)
- 4.2. Collegamento Brunsbüttel (DE) — Norvegia meridionale
- 4.3. Linea S. Fiorano (IT) — Robbia (IT)
- 4.4. Nuova interconnessione Italia — Svizzera
- 4.5. Linea Philippi (GR) — Maritsa 3 (Bulgaria)
- 4.6. Linea Amintaio (GR) — Bitola (ex Repubblica jugoslava di Macedonia)

- 4.7. Linea Kardia (GR) — Elbasan (Albania)
- 4.8. Linea Elbasan (Albania) — Podgorica (RF di Jugoslavia)
- 4.9. Sottostazione di Mostar (Bosnia-Erzegovina) e linee di connessione
- 4.10. Sottostazione di Ernestinovo (Croazia) e linee di connessione
- 4.11. Nuove connessioni tra Grecia e Albania, Bulgaria e Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
- 4.12. Linea Philippi (GR) — Hamidabad (TR)
- 4.13. Cavo sottomarino tra l'Inghilterra nordorientale/orientale e la Norvegia meridionale
- 4.14. Collegamento Eemshaven (NL) — Fedaa (NO)
- 4.15. Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e il Marocco (rafforzamento della connessione esistente)
- 4.16. Circuito del Baltico: Germania — Polonia — Russia — Estonia — Lettonia — Lituania — Svezia — Finlandia — Danimarca — Bielorussia
- 4.17. Collegamenti Finlandia meridionale — Russia
- 4.18. Collegamento Germania — Polonia — Lituania — Bielorussia — Russia (collegamento est-ovest ad alta capacità)
- 4.19. Collegamento Polonia — Lituania
- 4.20. Cavo sottomarino tra Finlandia e Estonia
- 4.21. Nuove connessioni tra Svezia settentrionale e Norvegia settentrionale
- 4.22. Nuove connessioni tra Svezia centrale e Norvegia centrale
- 4.23. Linea Borgvik (S) — Hoesle (NO) — regione di Oslo (NO)
- 4.24. Nuove connessioni tra i sistemi UCTE e CENTREL
- 4.25. Nuove connessioni tra il sistema UCTE/CENTREL e i paesi balcanici
- 4.26. Connessioni e interfaccia tra il sistema UCTE ampliato e Bielorussia, Russia e Ucraina, compresa la ricollocazione delle stazioni di conversione HVDC precedentemente operanti tra Austria e Ungheria, Austria e Repubblica ceca, e Germania e Repubblica ceca
- 4.27. Connessioni nel circuito del Mar Nero: Russia — Ucraina — Romania — Bulgaria — Turchia — Georgia
- 4.28. Nuove connessioni nella regione del Mar Nero nell'ottica dell'interoperabilità del sistema UCTE ampliato con le reti dei paesi in questione
- 4.29. Nuove connessioni nel circuito del Mediterraneo: Francia — Spagna — Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — Paesi del Vicino Oriente — Turchia — Grecia — Italia
- 4.30. Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e l'Algeria nordoccidentale
- 4.31. Cavo sottomarino tra l'Italia e l'Algeria
- 4.32. Nuove connessioni nella regione/area del Mare di Barents
- 4.33. Installazione di dispositivi FACS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) tra Italia e Slovenia
- 4.34. Nuova interconnessione Italia — Slovenia
- 4.35. Cavo sottomarino tra l'Italia e la Croazia
- 4.36. Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Norvegia

5. **Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno**

Le specificazioni non sono ancora state definite.

RETI DEL GAS

6. **Introduzione del gas naturale in nuove regioni**

- 6.1. Sviluppo della rete di gas tra Belfast e la regione nordoccidentale dell'Irlanda del Nord (UK) e, se opportuno, la costa occidentale dell'Irlanda
- 6.2. GNL a Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie (ES)
- 6.3. GNL a Las Palmas de Gran Canaria (ES)
- 6.4. GNL a Madeira (PT)
- 6.5. Sviluppo della rete del gas in Svezia
- 6.6. Collegamento tra le isole Baleari (ES) e la Spagna continentale
- 6.7. Diramazione ad alta pressione verso la Tracia (GR)
- 6.8. Diramazione ad alta pressione verso Corinto (GR)
- 6.9. Diramazione ad alta pressione verso la Grecia nordoccidentale (GR)
- 6.10. Connessione delle isole Lolland (DK) e Falster (DK)

7. **Sviluppo delle connessioni per il gas necessarie per il funzionamento del mercato interno o il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas separate**

- 7.1. Gasdotto supplementare di interconnessione tra Irlanda e Scozia
- 7.2. Interconnessione nord-sud, compreso il gasdotto Dublino-Belfast
- 7.3. Stazione di compressione sul gasdotto Lacq (FR) — Calahorra (ES)
- 7.4. Gasdotto Lussagnet (FR) — Bilbao (ES)
- 7.5. Gasdotto Perpignan (FR) — Barcellona (ES)
- 7.6. Potenziamento della capacità di trasporto dei gasdotti per l'approvvigionamento del Portogallo attraverso la Spagna meridionale e dei gasdotti per l'approvvigionamento della Galizia e delle Asturie attraverso il Portogallo
- 7.7. Gasdotto Pürchkirchen (AT) — Burghausen (DE)
- 7.8. Gasdotto Andorf (AT) — Simbach (DE)
- 7.9. Gasdotto Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU)
- 7.10. Gasdotto Bad Leonfelden (DE) — Linz (AT)
- 7.11. Gasdotto Grecia nordoccidentale — Elbasan (AL)
- 7.12. Gasdotto di interconnessione Grecia — Italia
- 7.13. Stazione di compressione sul gasdotto principale in Grecia
- 7.14. Connessione tra le reti dell'Austria e della Repubblica ceca
- 7.15. Corridoio di trasporto del gas nell'Europa sudorientale attraverso Grecia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Austria
- 7.16. Corridoio di trasporto del gas tra l'Austria e la Turchia attraverso Ungheria, Romania e Bulgaria

- 7.17. Gasdotti di interconnessione tra Regno Unito, Paesi Bassi e Germania per collegare le principali fonti e i principali mercati dell'Europa nordoccidentale
- 7.18. Connessione tra la Germania nordorientale (zona di Berlino) e la Polonia nordoccidentale (zona di Szczecin) con una diramazione tra Schmölln e Lubmin (DE, zona di Greifswald)
- 7.19. Connessione tra impianti offshore nel Mare del Nord o dagli impianti offshore danesi agli impianti onshore del Regno Unito
- 7.20. Rafforzamento della capacità di trasporto tra Francia e Italia
- 7.21. Interconnettore per il gas del Baltico tra Danimarca — Germania — Svezia
8. **Sviluppo delle capacità di ricezione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle capacità di stoccaggio di gas naturale**
 - 8.1. GNL a Le Verdon-sur-mer (FR, nuovo terminale) e gasdotto verso il deposito di Lussagnet (FR)
 - 8.2. GNL a Fos-sur-mer (FR)
 - 8.3. GNL a Huelva (ES), ampliamento del terminale esistente
 - 8.4. GNL a Cartagena (ES), ampliamento del terminale esistente
 - 8.5. GNL in Galizia (ES), nuovo terminale
 - 8.6. GNL a Bilbao (ES), nuovo terminale
 - 8.7. GNL nella regione di Valencia (ES), nuovo terminale
 - 8.8. GNL a Barcellona (ES), ampliamento del terminale esistente
 - 8.9. GNL a Sines (PT), nuovo terminale
 - 8.10. GNL a Revithoussa (GR), ampliamento del terminale esistente
 - 8.11. GNL sulla costa adriatica settentrionale (IT)
 - 8.12. GNL offshore nel Mare Adriatico settentrionale (IT)
 - 8.13. GNL sulla costa adriatica meridionale (IT)
 - 8.14. GNL sulla costa ionica (IT)
 - 8.15. GNL sulla costa tirrenica (IT)
 - 8.16. GNL sulla costa ligure (IT)
 - 8.17. GNL a Zeebrugge/Dudzele (BE), estensione del terminale esistente
 - 8.18. GNL nell'isola di Grain, Kent (UK)
 - 8.19. Costruzione di un secondo terminale GNL in Grecia
 - 8.20. Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Irlanda
 - 8.21. Stoccaggio a sud di Kavala (GR, conversione di un giacimento di gas offshore esaurito)
 - 8.22. Stoccaggio a Lussagnet (FR, ampliamento del sito esistente)
 - 8.23. Stoccaggio a Pecorade (FR, conversione di un giacimento petrolifero esaurito)
 - 8.24. Stoccaggio in Alsazia (FR, sviluppo di cavità saline)
 - 8.25. Stoccaggio nella regione del Centro (FR, sviluppo nella superficie freatica)

- 8.26. Stoccaggi sull'asse nord-sud della Spagna (nuovi siti) in Cantabria, Aragona, Castiglia y León, Castiglia, La Mancha e Andalusia
 - 8.27. Stoccaggio sull'asse mediterraneo della Spagna (nuovi siti) in Catalogna, Valencia e Murcia
 - 8.28. Stoccaggio a Carriço (PT, nuovo sito)
 - 8.29. Stoccaggio a Loenhout (BE, ampliamento del sito esistente)
 - 8.30. Stoccaggio a Stenlille (DK) e Li. Torup (DK, ampliamento del sito esistente)
 - 8.31. Stoccaggio a Toender (DK, nuovo sito)
 - 8.32. Stoccaggio a Purchkirchen (AT, ampliamento del sito esistente), compreso il gasdotto di collegamento con il sistema Penta West vicino ad Andorf (AT)
 - 8.33. Stoccaggio a Baumgarten (AT, nuovo sito)
 - 8.34. Stoccaggio a Haidach (AT, nuovo sito), compreso il gasdotto di connessione con la rete del gas europea
 - 8.35. Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Italia
- 9. Sviluppo delle capacità di trasporto (gasdotti di approvvigionamento)**
- 9.1. Creazione e sviluppo di connessione sulla rete del gas nordica: Norvegia — Danimarca — Germania — Svezia — Finlandia — Russia — Stati baltici — Polonia
 - 9.2. Gasdotto centro-nord: Norvegia, Svezia, Finlandia
 - 9.3. Gasdotto nordeuropeo: Russia, Mar Baltico, Germania
 - 9.4. Gasdotto dalla Russia alla Germania attraverso Lettonia, Lituania e Polonia, compreso lo sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Lettonia
 - 9.5. Gasdotto Finlandia-Estonia
 - 9.6. Nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna e alla Francia e aumento della capacità delle reti interne collegate in questi paesi
 - 9.7. Aumento della capacità di trasporto del gasdotto Algeria — Marocco — Spagna (fino a Córdoba)
 - 9.8. Gasdotto Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES)
 - 9.9. Gasdotto Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)
 - 9.10. Gasdotto Ciudad Real (ES) — costa mediterranea (ES)
 - 9.11. Diramazioni in Castiglia (ES) — La Mancha (ES)
 - 9.12. Estensione verso la Spagna nordoccidentale
 - 9.13. Gasdotto sottomarino Algeria — Spagna e gasdotti di connessione con la Francia
 - 9.14. Aumento della capacità di trasporto dalle riserve russe verso l'Unione europea attraverso Ucraina, Slovacchia e Repubblica ceca
 - 9.15. Aumento della capacità di trasporto dalle riserve russe verso l'Unione europea attraverso Bielorussia e Polonia
 - 9.16. Gasdotto Yagal Sud (con il gasdotto STEGAL che collega al triangolo DE, FE, CH)
 - 9.17. Gasdotto SUDAL Est (tra il gasdotto MIDAL vicino a Heppenheim e la connessione di Burghausen con il gasdotto PENTA in Austria)
 - 9.18. Gasdotto dalle riserve libiche verso l'Italia
 - 9.19. Gasdotto dalle riserve dei paesi del Mar Caspio verso l'Unione europea

- 9.20. Gasdotto Grecia — Turchia
 - 9.21. Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe alla Grecia e ad altri paesi balcanici attraverso Ucraina, Moldavia Romania e Bulgaria
 - 9.22. Gasdotto St. Zagora (BG) — Ihtiman (GR)
 - 9.23. Gasdotti di connessione tra le reti di Germania, Repubblica ceca, Austria e Italia
 - 9.24. Gasdotto dalle risorse russe all'Italia attraverso Ucraina, Slovacchia, Ungheria e Slovenia
 - 9.25. Aumento della capacità di trasporto del gasdotto TENP dai Paesi Bassi all'Italia attraverso la Germania
 - 9.26. Gasdotto Taisnieres (F) — Oltingue (CH)
 - 9.27. Gasdotto dalla Danimarca alla Polonia, possibilmente attraverso la Svezia
 - 9.28. Gasdotto Nybro (DK) — Dragor (DK); compreso il gasdotto di connessione con il deposito di Stenlille (DK)
 - 9.29. Rete dalle risorse del Mare di Barents all'Unione europea attraverso la Svezia e la Finlandia
 - 9.30. Gasdotto dal giacimento (offshore) di Corrib (IE)
 - 9.31. Gasdotto dalle risorse algerine all'Italia attraverso la Sardegna con una diramazione verso la Corsica
 - 9.32. Rete dalle risorse mediorientali all'Unione europea
 - 9.33. Gasdotto dalla Norvegia al Regno Unito
10. **Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti del gas interconnesse nel quadro del mercato interno.**
- Le specificazioni non sono state ancora definite.*
-

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 6 marzo 2002 la Commissione ha presentato una proposta ⁽¹⁾ basata sull'articolo 156, paragrafo 1 del trattato.
2. Il Comitato economico e sociale ⁽²⁾ e il Comitato delle regioni ⁽³⁾ hanno formulato il loro parere rispettivamente in data 18 luglio 2002 e 16 maggio 2002.
3. Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura in data 24 ottobre 2002 con l'approvazione di 24 emendamenti.
4. In data 6 febbraio 2003 il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

5. La proposta ha lo scopo di promuovere l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore dell'energia e il relativo accesso per contribuire tra l'altro al conseguimento di un livello di capacità di interconnessione del 10 % per l'elettricità tra gli Stati membri, la cui importanza è stata riconosciuta al Consiglio europeo di Barcellona.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. Le principali modifiche apportate dal Consiglio sono le seguenti:
 7. a) *Priorità*: il Consiglio ha suddiviso le priorità in base alla loro importanza per le reti di elettricità, per il gas o per entrambi i tipi di rete (articolo 4), ha descritto chiaramente il carattere dei progetti di interesse comune e ha definito criteri aggiuntivi che un progetto deve soddisfare per avere diritto al contributo comunitario ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 2236/95 (articoli 6 e 7).
 - b) Il Consiglio ha precisato che i risultati delle *valutazioni dell'impatto ambientale*, ove tali valutazioni siano prescritte conformemente alla pertinente legislazione comunitaria, dovranno essere presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di portare avanti i progetti, conformemente alla pertinente legislazione comunitaria (articolo 9).
 - c) Il Consiglio ha precisato *la struttura degli allegati* come segue:
 - l'allegato I contiene gli assi dei progetti prioritari;
 - l'allegato II contiene criteri (aggiuntivi) per i progetti di interesse comune. A tal fine il Consiglio ha cercato di fornire alcune informazioni dettagliate che inizialmente figuravano nell'allegato III, anche per venire incontro alla richiesta del Parlamento europeo;
 - l'allegato III contiene progetti di interesse comune unitamente ad una descrizione delle loro specificazioni.

IV. EMENDAMENTI ACCETTATI

8. Dei 24 emendamenti del PE il Consiglio ne ha accettato 15, alcuni dei quali sostanzialmente, parzialmente o in linea di massima.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 207.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 146.

⁽³⁾ GU C 278 del 14.11.2002, pag. 35.

Considerando:

Emendamento 1: sottolinea l'importanza delle fonti di energia rinnovabili in questo contesto (considerando 2).

Emendamento 2: la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura energetica dovrebbero essere soggette ai principi di mercato (considerando 3).

Emendamento 3: le infrastrutture energetiche dovrebbero permettere l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia (considerando 4).

Emendamento 4: (parzialmente): riferimento all'integrazione delle reti dei paesi candidati (considerando 4).

Articoli:

Emendamento 9: sottolinea che l'obiettivo dovrebbe essere la promozione dell'effettivo funzionamento del mercato interno, incoraggiando nel contempo la produzione e l'utilizzazione razionali delle risorse energetiche (articolo 3, primo trattino).

Emendamento 22: dovrebbe avere lo scopo di facilitare lo sviluppo in regioni isolate, migliorando così la coesione economica e sociale (articolo 3, secondo trattino).

Emendamento 26 (parzialmente): la valutazione della validità economica dei progetti dovrà tener conto dei costi, dei benefici, degli aspetti ambientali, della sicurezza d'approvvigionamento e del contributo alla coesione economica e sociale (articolo 6, paragrafo 8).

Emendamenti 12 e 18: precisano il contenuto dell'allegato I come assi prioritari (allegato I, titolo).

Emendamento 13: le modifiche dell'allegato I devono essere decise secondo la procedura di decisione (articolo 7, paragrafo 1).

Emendamento 14: necessità di prestare speciale attenzione ai progetti transfrontalieri (articolo 7, paragrafo 2).

Emendamento 15: necessità di tener conto delle conseguenze sulla concorrenza (articolo 8).

Emendamenti 19 e 20: ampliamento dei progetti nel settore dell'elettricità per integrare l'energia eolica offshore (allegato I, sezioni EL.5, EL.6 e EL.7).

Emendamento 21: sottolinea l'importanza dell'aumento del ricorso alle energie rinnovabili (allegato II, punto 1).

V. EMENDAMENTI NON INTEGRATI

9. Il Consiglio ha ritenuto che gli emendamenti 23, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 e 17 non fossero compatibili con la decisione (16), troppo restrittivi (17) o non rientranti nel campo di applicazione della decisione (23, 5, 6, 7) oppure già contemplati dalle disposizioni esistenti (8, 10, 11), per cui ha deciso di non integrarli nella posizione comune. La Commissione ha respinto gli emendamenti 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17 e 23.
-